

Codice DB1505

D.D. 14 settembre 2011, n. 499

Legge regionale del 18.05.2004, n. 12, art. 8, come sostituito dall'articolo 33 della legge regionale del 04.12.2009, n. 30 - Fondo di garanzia per il microcredito. Integrazione e modifiche agli allegati "B" e "C" della determinazione n. 421 del 30.07.2010.

Visto l'articolo 8 della l.r. 12/2004, come sostituito dall'articolo 33 della l.r. 30/2009 "Fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore dell'imprenditoria femminile e giovanile e fondo di garanzia per il microcredito";

visti in particolare i commi 4 e 5 del predetto articolo relativi all'istituzione di un Fondo di garanzia per il microcredito finalizzato a consentire ai soggetti, che non dispongono di capacità di garanzia propria e non sono comunque in grado di far ricorso autonomamente al credito bancario ordinario, di realizzare un'idea imprenditoriale o un'attività di lavoro autonomo;

visto il Regolamento (CE) n. 1998 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis);

vista la D.G.R. n. 64 – 12899 del 21.12.2009 con la quale la Giunta regionale ha previsto l'istituzione del Fondo di garanzia per il microcredito presso Finpiemonte S.p.A.;

vista la D.G.R. n. 41 – 13183 dell'01.02.2010 con la quale la Giunta regionale ha previsto i criteri di utilizzazione del Fondo di garanzia per il microcredito;

vista la determinazione n. 421 del 30.07.2010 con la quale sono state stabilite le modalità e le procedure per la concessione delle garanzie;

visto l'allegato "B" della determinazione sopra citata, di cui costituisce parte integrante, che disciplina la concessione di garanzie a favore di imprese di nuova costituzione;

visto l'allegato "C" della determinazione sopra citata, di cui costituisce parte integrante, che disciplina la concessione di garanzie a favore di soggetti titolari di partita IVA nella fase di avvio dell'attività;

ritenuto di dover integrare l'elenco delle spese ammissibili, indicate al paragrafo 3 degli allegati "B" e "C" della determinazione n. 421 del 30.07.2010, per rendere lo strumento utilizzabile da imprese e titolari di partita IVA in tutti i settori merceologici ammessi dal citato regolamento "de minimis";

ritenuto di precisare il necessario coinvolgimento lavorativo degli imprenditori e dei soci nelle imprese destinatarie degli interventi previste dall'allegato "B" della determinazione n. 421 del 30.07.2010;

IL DIRETTORE

visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;

visti gli artt. 17 e 18 della l.r. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 64 – 12899 del 21.12.2009 e con D.G.R. n. 41 – 13183 dell’01.02.2010;

determina

Di integrare e modificare l’allegato “B” della determinazione n. 421 del 30.07.2010 relativa al fondo di garanzia per il microcredito, disponendo la sostituzione del paragrafo “3” con il seguente:

“Sono considerate ammissibili le spese sostenute dalla data di costituzione dell’impresa (dalla data di attribuzione della Partita IVA per le imprese individuali) fino a 24 mesi dall’erogazione del finanziamento che si sostanziano in:

a) spese in conto gestione relative a:

- parcella notarile riguardante la costituzione o la cessione dell’azienda,
- spese per l’iscrizione alla C.C.I.A.A.,
- materie prime,
- semilavorati,
- prodotti finiti (merci destinate alla rivendita),
- spese per locazione (immobili e azienda in sede fissa), il contratto di locazione deve avere una durata superiore rispetto ai termini massimi per il piano di ammortamento del finanziamento stabiliti dal paragrafo 5 dell’allegato “B” della determinazione n. 421 del 30.07.2010;
- spese per formazione e qualificazione dell’imprenditore, dei soci e del personale;
- spese per prestazione di servizi;

b) registrazione di brevetti, realizzazione di sistemi di qualità, certificazione di qualità, ricerca e sviluppo;

c) opere murarie e assimilate comprese quelle per l’adeguamento funzionale dell’immobile e per la ristrutturazione dei locali. Non è finanziabile l’acquisto dell’immobile;

d) impianti, macchinari e attrezzature, arredi funzionali all’attività d’impresa; mezzi di trasporto, limitatamente ai casi in cui risultino indispensabili per lo svolgimento dell’attività di impresa e con destinazione d’uso esclusiva rispetto a quest’ultima (è escluso l’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di soggetti beneficiari che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi);

e) sistemi informativi integrati per l’automazione, impianti automatizzati o robotizzati, acquisto di software per le esigenze produttive e gestionali dell’impresa, realizzazione siti internet escluso i costi di hosting e registrazione dominio;

f) introduzione di investimenti atti a consentire che l’impresa realizzi migliori condizioni di sicurezza, accessibilità e ambiente nei luoghi di lavoro nonché nei confronti del consumatore;

g) spese di intermediazione con gli Operatori Immobiliari sostenute per la nuova collocazione dell’impresa;

h) spese generali (utenze, cancelleria, pubblicità ect.) supplementari nel limite del 20% della spesa complessiva ritenuta ammissibile.

Sono ritenuti ammissibili anche i beni usati.

Non sono ritenuti ammissibili i beni acquisiti o da acquisire mediante contratto di locazione finanziaria e le spese sostenute per l’utilizzo di un marchio in franchising.

Sono escluse le spese di gestione relative al personale nonché i rimborsi ai soci e le spese autofatturate.

I corsi di formazione professionale devono essere forniti da operatori accreditati per l'erogazione di attività di formazione professionale dalla Direzione regionale competente o da Enti qualificati e non devono essere stati finanziati con altre agevolazioni pubbliche.

Tutte le spese devono essere strettamente connesse alla realizzazione dell'idea imprenditoriale”.

Di integrare e modificare l'allegato “C” della determinazione n. 421 del 30.07.2010 relativa al fondo di garanzia per il microcredito, disponendo la sostituzione del paragrafo “3” con il seguente:

“Sono considerate ammissibili le spese sostenute dalla data di attribuzione della Partita IVA fino a 24 mesi dall'erogazione del finanziamento che si sostanziano in:

a) spese in conto gestione relative a:

- spese per locazione immobili,
- spese per formazione e aggiornamento,
- spese per prestazioni di servizi,
- spese per materiali di consumo,
- spese per pubblicità;

b) attrezzature e arredi da ufficio;

c) sistemi informativi integrati per l'automazione, impianti automatizzati o robotizzati, acquisto di software per le esigenze del titolare di partita IVA, realizzazione siti internet escluso i costi di hosting e registrazione dominio.

Sono ritenuti ammissibili anche i beni usati.

Non sono ritenuti ammissibili i beni acquisiti o da acquisire mediante contratto di locazione finanziaria.

Sono escluse le spese di gestione relative al personale nonché i rimborsi ai soci e le spese autofatturate.

I corsi di formazione devono essere forniti da operatori accreditati per l'erogazione di attività di formazione professionale dalla Direzione regionale competente o da Enti qualificati e non devono essere stati finanziati con altre agevolazioni pubbliche.

Tutte le spese devono essere strettamente connesse alla realizzazione di un'attività di lavoro autonomo”.

Di stabilire che alla data di inizio attività della ditta individuale/società, l'imprenditore o i soci devono essere coinvolti nell'operatività dell'impresa.

Il presente provvedimento è operativo per le domande presentate a decorrere dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente determinazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Direttore
Paola Casagrande